

Deliberazione della Giunta Regionale 11 gennaio 2019, n. 22-8285

D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009. Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di LOCANA (TO).

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili;

il Comune di Locana (TO), con nota prot. n. 3297 del 08.10.2018 acquisita agli atti con il prot. n. 11417/2018 del 10.10.2018, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.09.2018, allegando la seguente documentazione:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.09.2018 ad oggetto "*Individuazione delle aree sciabili di sviluppo montano: approvazione della proposta*";
Relazione illustrativa, con allegata documentazione fotografica;

- ELABORATI CARTOGRAFICI:

- TAV. 1. Corografia con l'individuazione dell'area (scala 1:50.000)
- TAV. 2.1 Fotografia aerea con l'individuazione dell'area (scala 1:5.000)
- TAV. 2.2 Viste tridimensionali dell'area(fuori scala)
- TAV. 3.1 Vincoli paesaggistici(scala 1:7.500)
- TAV. 3.2 Componenti paesaggistiche (scala 1:7.500)
- TAV. 3.3 Analisi di visibilità (fuori scala)
- TAV. 4. Vincolo idrogeologico (scala 1:7.500)
- TAV. 5. Aspetti geomorfologici e valanghivi (scala 1:7.500)
- TAV. 6. Usi civici e catastali (scala 1:7.000)
- TAV. 7. Planimetria dell'area (scala 1:6.000)
- TAV. 8. Individuazione dell'area su PRGC (scala 1:5.000)

Locana è un Comune montano della Città Metropolitana di Torino situato nel Canavese Occidentale e ricompreso nell'Unione Montana Gran Paradiso e disposto lungo la Valle dell'Orco, nelle Alpi Graie.

L'area sciabile proposta dal Comune di Locana (TO) interessa aree localizzate in un ambito al cui interno sono ricomprese porzioni del territorio destinate alla pratica di sport invernali ed estivi e si estende su una superficie territoriale complessiva di circa 103 ettari e si sviluppa tra i 1.400 m s.l.m. (loc. Carello) ed i 1.860 m s.l.m. (loc. Cimur).

La stazione sciistica dell'Alpe Cialma si sviluppa sul versante orientale del Monte Cialma ed è di fatto la principale stazione invernale della Valle dell'Orco.

Le "Aree sciabili e di sviluppo montano" di Locana, ai sensi delle definizioni della L.R.2/2009 e s.m.i., sono classificate come aree sciabili e di sviluppo montano parzialmente attrezzate (ASpa), destinate ad interventi di potenziamento e di completamento delle piste esistenti e delle infrastrutture connesse".

Infatti, la stazione sciistica dell'Alpe Cialma è un ambito territoriale funzionalmente già esistente e attivo, per la gran parte già attrezzato e per il quale si rendono necessari interventi finalizzati ad adeguare e modernizzare la stazione sciistica, in modo tale da qualificare l'offerta turistico-sportiva.

Ricompreso nella perimetrazione delle aree sciabili e di sviluppo montano AS, si individua anche un bacino di raccolta delle acque superficiali provenienti dagli versanti montani circostanti, ubicato a monte del comprensorio ed utilizzato per l'innevamento programmato delle piste attualmente esistenti. Si tratta di un bacino di accumulo di circa 1.120 mq ubicato a monte dell'area (circa 1.810 m slm).

Il cuore del progetto è l'allestimento di una nuova seggiovia biposto ("seggiovia CialmaCimur") in sostituzione della sciovia attualmente esistente ("sciovia Cialma") che verrà successivamente smantellata e rilocalizzata oltre la stazione di arrivo della nuova seggiovia "CialmaCimur". In questo modo, sarà possibile raggiungere agevolmente la parte più alta dell'area AS perimetrata (1870 m slm) e offrire ulteriori piste da discesa sulle quali, peraltro è maggiormente garantita la presenza di neve naturale rispetto a quelle poste alle quote inferiori.

La suddivisione dell'area sciabile e di sviluppo montano, può essere così schematizzata:

- IMPIANTI DI RISALITA

Sciovia Carello (esistente)

Seggiovia Cialma-Cimur (nuova)

Sciovia Cialma - Cimur (rilocalizzazione su altro sedime della sciovia Cialma)

- PISTE DA DISCESA (art.4, c.2, lett.a, L.R.2/2009 e smi)

La stazione sciistica di Locana a seguito del progetto di potenziamento e completamento potrà offrire le seguenti piste da discesa:

- A) Olimpica (già esistente e attiva)

- B) Acresse (già esistente e attiva)

- C) Campetto (già esistente e attiva)

- D) Carello (già esistente e attiva)

- E) Cialma-Cimur (nuova)

- F) Cialma (nuova)

- G) Cimur (nuova)

- PERCORSO FUORIPISTA O MISTO (art.4, c.2, lett.f, L.R.2/2009 e smi)

Sono previste attività (da discesa o escursionistiche), nel cosiddetto plateau del monte Cialma, che si sviluppa dai 2.200 m slm della Punta Cia fino alla quota del bacino idrico 1.850 m slm, appena al di sopra dell'area perimetrata come AS.

- SNOWPARK (art.4, c.2, lett.d, L.R.2/2009 e smi)

Già esistente ed attivo, utilizzato per lo sci acrobatico (pista per freestyle).

- BABYPARK

Già esistente ed attivo, con tappeto mobile tapis-roulant di 65 m.

Premesso inoltre che:

il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, su richiesta del Comune di Locana (TO), ha ritenuto opportuno fissare un incontro propedeutico alla stesura degli elaborati tecnici e di verifica preventiva della documentazione necessaria ai fini della presentazione della proposta di individuazione dell'area sciabile del medesimo Comune;

un primo incontro si è svolto in data 3/07/2018, nel corso del quale il tecnico incaricato dal Comune di Locana (TO), ha illustrato le scelte progettuali che avrebbe trasmesso successivamente con apposita documentazione. Durante la disamina della proposta del Comune di Locana, è stato evidenziato che l'area sciabile e di sviluppo montano corrisponderà all'area sciabile parzialmente attrezzata esistente, oltre alla possibilità di un nuovo impianto;

un secondo incontro si è tenuto in data 17/09/2018, durante il quale il tecnico incaricato dal Comune di Locana (TO) ha riproposto il progetto, così come modificato a seguito delle indicazioni effettuate nella precedente riunione mentre i funzionari del Gruppo Tecnico suggeriscono, tra l'altro, di differenziare la rappresentazione cartografica tra le piste esistenti e quelle in progetto.

Considerato che:

il Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili ha preso in carico la documentazione trasmessa dal Comune di Locana (TO), con nota prot. n. 3297 del 8.10.2018 ed acquisita agli atti con il prot. n. 11417/2018 del 10.10.2018, riservandosi di riferire al responsabile del procedimento, ognuno per gli aspetti di competenza;

la documentazione presentata appare sostanzialmente esaustiva, è stata convocata una nuova riunione del Gruppo Tecnico Regionale in data 25/10/2018.

Preso atto del parere favorevole espresso il 25/10/2018, dal Gruppo Tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Locana (TO), fermo restando le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

“di dare atto che l'individuazione delle aree sciabili approvata con il presente provvedimento, non esime dalla necessità di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto attiene possibili modificazioni dello stato dei luoghi all'interno della perimetrazione individuata; inoltre, a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 del Consiglio regionale, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. In proposito, visto che la perimetrazione individuata, come riportato nella tavola 3.2 - componenti paesaggistiche - interferisce parzialmente con il sistema di vette e crinali rappresentati nella tav. P4 del Ppr, si rammenta la vigenza delle prescrizioni relative alle aree di montagna di cui all'art. 13, comma 12, delle Norme di Attuazione (N.d.A.), evidenziando che tale disposizione dovrà essere puntualmente osservata riguardo agli interventi “in progetto” (impianti di risalita, piste, ecc.). Si rammenta altresì che ai sensi dell'art. 46, comma 9, delle citate

N.d.A. *“ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del Ppr stesso”*.

di osservare, per la fruizione in sicurezza, al fine di individuare eventuali peculiari situazioni di pericolo valanghe non cartografate o di dimensioni non cartografabili e quindi la loro gestione, gli obblighi previsti dalla della L.R. 02/2009 e s.m.i.. In particolare l’art.18 (Obblighi Gestore) e l’art. 19 (Obblighi direttore di pista), nonché l’adeguata segnalazione dell’art.30 (Sci fuoripista) all’imbocco dei percorsi fuori pista. Si raccomanda, inoltre, l’adeguata divulgazione presso biglietterie, stazioni di partenza e arrivo delle sciovie ed altri luoghi ritenuti idonei, del bollettino valanghe del giorno di ARPA Piemonte”.

Vista la Legge n. 241/1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e la Legge regionale n. 14/2014 *“Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”*;

visto il D.Lgs. n. 165/2001 *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* (e s.m.i.) (artt. 4 *“Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità”*, 14 *“Indirizzo politico-amministrativo”* e 17 *“Funzioni dei dirigenti”*);

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo”*;

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 7/2005 *“Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

visto la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 *“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”* (art. 17 *“Attribuzioni dei dirigenti”*);

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica”*;

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - *“Criteri ed istruzioni procedurali per l’individuazione e/o variazione delle aree sciabili”* ai sensi dell’art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 *“Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09”*;

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016.

Per tutto quanto in premessa esposto e considerato la Giunta Regionale unanime,

delibera

- di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i l'individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Locana (TO) con D.C.C. n. 12 del 26.09.2018, fatte salve le osservazioni e raccomandazioni formulate dal Gruppo Tecnico con verbale del 25.10.2018;

- di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26.09.2018 ad oggetto "*Individuazione delle aree sciabili di sviluppo montano: approvazione della proposta*";
Relazione illustrativa, con allegata documentazione fotografica;

- ELABORATI CARTOGRAFICI:

TAV. 1. Corografia con l'individuazione dell'area (scala 1:50.000)

TAV. 2.1 Fotografia aerea con l'individuazione dell'area (scala 1:5.000)

TAV. 2.2 Viste tridimensionali dell'area(fuori scala)

TAV. 3.1 Vincoli paesaggistici(scala 1:7.500)

TAV. 3.2 Componenti paesaggistiche (scala 1:7.500)

TAV. 3.3 Analisi di visibilità (fuori scala)

TAV. 4. Vincolo idrogeologico (scala 1:7.500)

TAV. 5. Aspetti geomorfologici e valanghivi (scala 1:7.500)

TAV. 6. Usi civici e catastali (scala 1:7.000)

TAV. 7. Planimetria dell'area (scala 1:6.000)

TAV. 8. Individuazione dell'area su PRGC (scala 1:5.000)

- di dare, altresì, atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)